CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenza della Corte
nella causa C-118/25 P | Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio

Comunicato stampa n. 160/26

Lussemburgo, 5 novembre 2026

Gasdotto Nord Stream 2: la Corte conferma la sentenza del Tribunale che respinge il ricorso della Nord Stream 2 contro la direttiva che estende alcune norme del mercato interno del gas naturale ai gasdotti provenienti da paesi terzi

Le norme contestate dinanzi al Tribunale rimangono pertanto in vigore

Nord Stream 2 è un gasdotto che collega la Russia alla Germania attraversando il Mar Baltico. Nel 2019 l'Unione europea ha modificato le norme del mercato del gas affinché si applichino anche ai gasdotti che collegano uno Stato membro a un paese terzo, comprese le sezioni situate nelle acque territoriali di uno Stato membro. Tali norme riguardano, in particolare, la separazione tra la fornitura di gas e la gestione delle reti di trasporto del gas, l'accesso dei terzi ai gasdotti e la trasparenza. Le modifiche consentono inoltre agli Stati membri di concedere, a determinate condizioni, deroghe per i gasdotti completati prima del 23 maggio 2019. La Nord Stream 2 AG, la società incaricata in particolare della gestione del gasdotto Nord Stream 2, ha contestato tali modifiche dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

Dopo che il Tribunale ha inizialmente dichiarato il ricorso irricevibile [1], la Corte di giustizia ha annullato la sua decisione [2] e ha constatato che il ricorso era ricevibile per quanto riguarda la disposizione modificata relativa alle deroghe per i gasdotti completati prima del 23 maggio 2019. La causa è stata pertanto rinviata dinanzi al Tribunale affinché statuisse nel merito, nei limiti della ricevibilità così riconosciuta dalla Corte. Con la sentenza del 27 novembre 2024 [3] il Tribunale ha respinto il ricorso nel merito. La Nord Stream 2 AG ha impugnato tale sentenza.

La Corte respinge l'impugnazione e conferma così la sentenza del Tribunale.

La Corte precisa anzitutto che, nella sua sentenza del 12 luglio 2022, che verte unicamente sulla ricevibilità del ricorso, essa ha esaminato se la Nord Stream 2 AG potesse beneficiare delle deroghe derivanti dalla modifica del contesto normativo. Tuttavia, essa non ha affatto esaminato se sussistesse un'eventuale differenza di trattamento tra tale società e gli altri gestori di gasdotti. Di conseguenza, dalla sentenza della Corte non risultava che il Tribunale fosse tenuto a esaminare l'eventuale giustificazione di una differenza di trattamento rispetto a questi altri gestori.

In seguito, la Corte rileva che le istituzioni dell'Unione non hanno fornito alla Nord Stream 2 AG alcuna garanzia, sotto forma di informazioni precise, incondizionate e concordanti, sul fatto che le norme del mercato del gas avrebbero continuato a non esserle applicabili. Al contrario, numerosi elementi indicavano già da anni che tali norme sarebbero state applicate ai gasdotti provenienti da paesi terzi, in generale, e al gasdotto Nord Stream 2, in particolare. In tali circostanze, la Corte respinge l'argomento della Nord Stream 2 AG secondo cui, sulla base del principio di tutela del legittimo affidamento, il Tribunale avrebbe dovuto constatare che essa doveva beneficiare di un periodo transitorio o di un sistema di compensazione.

Peraltro, il Tribunale ha potuto giustamente dichiarare che l'applicazione delle norme comuni del mercato del gas ai gasdotti provenienti da paesi terzi e che attraversano le acque territoriali di uno Stato membro consente di evitare una lacuna del diritto e di rendere più coerente il contesto normativo. Al riguardo il Tribunale, adempiendo debitamente il suo obbligo di motivazione, ha rilevato che i principi fondamentali del contesto normativo si riflettono in diversi accordi internazionali conclusi da Stati membri o dall'Unione con paesi terzi e sono sistematicamente applicati ai gasdotti terrestri

tra uno Stato membro e un paese terzo.

Per quanto riguarda l'idoneità dell'obbligo di separazione tra la rete di trasporto e il gestore del sistema di trasporto a garantire la libera concorrenza, la Corte conferma che tale obbligo contribuisce a impedire che i fornitori di gas dominanti possano abusare della loro posizione intervenendo simultaneamente nei settori del trasporto e della distribuzione. In tale contesto, la Corte precisa che il solo fatto che sia improbabile che vi siano domande di connessione di un terzo al gasdotto della Nord Stream 2 AG non mette in discussione tale constatazione. Infatti, l'obbligo di accesso dei terzi copre le domande di accesso esistenti e future e implica che, per la sezione di gasdotto rientrante nell'ambito di applicazione territoriale del diritto dell'Unione, i terzi hanno diritto non solo di connettersi ai gasdotti ma anche di accedere alle loro capacità di trasporto.

Infine, la Corte dichiara che l'assetto proprietario della Nord Stream 2 AG non può giustificare che essa si sottragga all'obbligo di separazione, poiché una simile interpretazione equivarrebbe a privare tale obbligo dei suoi effetti concreti.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o le ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Se lo stato degli atti consente di statuire sulla causa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sul fascicolo di causa.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ✆ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Curia Web TV» nonché su «European Broadcasting Service» ✆ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

[1] Ordinanze del Tribunale del 20 maggio 2020, Nord Stream 2 AG e Nord Stream AG/Parlamento e Consiglio, T-526/19 e T-530/19 (v., anche, comunicato stampa n. 62/20).

[2] Sentenza della Corte del 12 luglio 2022, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, C-348/20 P (v., anche, comunicato stampa n. 122/22).

[3] Sentenza del Tribunale del 27 novembre 2024, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, T-526/19 RENV (v., anche, comunicato stampa n. 195/24).